

Nuovo Decreto Legge con le misure anti Covid-19

05 Gennaio 2021 a cura di Redazione

Tutte le misure in vigore dal 7 al 15 gennaio. Zona gialla 'rafforzata' nei giorni feriali con il divieto di spostamento tra Regioni



Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella notte un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il testo prevede:

- per il **periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute**. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;
- **nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l'applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta "zona arancione"** (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Zona arancione cosa si può fare e cosa no:

- i bar e i ristoranti sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto fino alle 18 e per la

consegna a domicilio che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti;

- Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all'interno dei locali, l'ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali;
- possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. **Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.**

Il testo, inoltre, conferma sino al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, la possibilità, già prevista dal decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.

Torneranno in classe, dopo settimane di didattica a distanza, gli studenti delle medie a partire dal secondo anno, rimasti a casa in seguito all'ultimo decreto del governo. Dovranno invece aspettare ancora le ragazze e i ragazzi delle scuole superiori. Per loro il rientro scatterà l'11 di gennaio per il 50 per cento degli studenti.

Annunciato anche l'inasprimento delle soglie R_t per decidere le fasce “gialle”, “arancioni” e “rosse”. Secondo i nuovi criteri, quando una regione ha l'indice di trasmissibilità pari a 1 entra in fascia arancione, scatta la zona rossa, invece, se il parametro R_t è pari a 1,25. In entrambi i casi si è deciso di abbassare la soglia di 0,25.